



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 Fasc. 209.30.9/2021 DG ABAP - 8.34.9/2021 SSPNRR

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID:7576] MANFREDONIA (FG): progetto per la realizzazione di un impianto agri-voltaico di potenza nominale pari a 48,63 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) in località “Borgo Mezzanone – Macchia Rotonda”

Procedimento ai sensi dell’art. 23, del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: Società IPC Puglia S.r.l.

Parere

E.p.c.

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEProgC.mite.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Al Comune Manfredonia (FG)
urbanistica@comunemanfredonia.legalmail.it
ambiente@comunemanfredonia.legalmail.it
protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

Alla Società IPC Puglia S.r.l.
ipcpugliasrl@pec.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”.

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, secondo cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura, istituita ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge

21.07.2022



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni sono interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale, anche con riferimento ai procedimenti pendenti.

CONSIDERATO che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii." (Rev.4 del 03.12.2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

PREMESSO che, con nota del 27.10.22 acquisita dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DG ABAP) con prot. n. 36423-A del 29.10.2021, la Società IPC PUGLIA S.R.L. ha presentato al MiTE e a questo Ministero istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

PREMESSO che con nota prot.n. 64976 del 24.05.2022 acquisita agli atti della DG ABAP con nota prot.n. 19693-A del 25.05.2022, il MiTE ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il progetto in esame e ha evidenziato che ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, la documentazione presentata dal Proponente è stata pubblicata dal MiTE sull'apposita piattaforma *web*, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8114/11951>.

CONSIDERATO che la DG ABAP con nota prot.n. 2009-P del 26.05.2022 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, il contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP.



CONSIDERATO che con nota 7150 del 23.06.2022 acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 23996-A del 24.06.2022 la Soprintendenza competente ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione Generale ABAP con nota prot.n. 1764 del 21.07.2022 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue.

Descrizione dell'intervento

Il progetto è localizzato nella Regione Puglia, in Provincia di Foggia, in particolare nel Comune di Foggia, in località "Borgo Mezzanone - Macchia Rotonda", e con interessamento anche del Comune di Manfredonia relativamente ad una parte delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale.

Da quanto si evince dalla relazione paesaggistica l'area oggetto dell'intervento si trova nel territorio comunale di Foggia a circa 10 km a SUD-OVEST del centro abitato, in un'area pianeggiante a cavallo del Torrente Cervaro ed il Canale Macchiarotonda, affluente del Cervaro, presenta un'altitudine media slm di circa 50 m e sono accessibili attraverso la SP 70. Il paesaggio è ampiamente caratterizzato da appezzamenti privi di alberature agrarie, terreni adibiti prevalentemente alla coltivazione di colture cerealicole e di ortaggi da industria. Il terreno destinato ad ospitare l'impianto presenta un'inclinazione di circa 1% verso sud, ideale sia per l'irraggiamento che per il deflusso naturale delle acque meteoriche verso i canali affluenti del Torrente Cervaro (cfr Relazione paesaggistica pag. 61).

Da quanto si evince dalla relazione paesaggistica "l'impianto proposto presenta la nuova tipologia ad inseguimento solare e risulta integrato dall'attività di allevamento ovino, pratica tipica fino al dopoguerra. Inoltre la realizzazione dell'ovile e le nuove tecnologie e pratiche agricole consentono di realizzare una produzione biologica della carne e dei prodotti lattiero caseari che verranno immessi in una filiera a km 0 già esistente" (cfr Relazione paesaggistica pag. 28).

L'impianto sarà costituito da:

- 87.630 moduli bifacciali fotovoltaici, montati su inseguitori monoassiali con orientamento nord-sud, uniformemente distribuite **su una superficie complessiva lorda di circa 70 ha**, per una potenza di picco complessiva dell'impianto pari a 48,635 MW, che ipotizzando una insolazione media annua di 1900 ore darà luogo a una produzione totale di circa 92.406.500 kWh. I moduli saranno disposti con orientamento N-S, e assemblati in inseguitori mono-assiali composti da 90, 60 o 30 moduli ciascuno. Inoltre sarà previsto:
- un complesso di opere di connessione costituito n. 12 cabine di trasformazione BT/MT con inclusi gli inverter per conversione corrente da continua ad alternata.
- una stazione MT/AT del Produttore, che verrà connessa al sistema 150 kV della stazione di Manfredonia di TERNA Spa (Preventivo TERNA 201800301).
- una stazione di rifornimento elettrico per le attrezzature e macchine operatrici dedite alla manutenzione, raccolta e potatura dell'impianto.
- Un arboreto superintensivo SHD2.0 di 43.839 piante di olive da olio di superficie complessiva pari a ha 52.10.81 ha costituito da:
 - N. 04 Campi di produzione (Lotto A): superficie ha. 45,95 ha per la produzione di olive di varietà Arbequina e Oliana
 - N. 01 Campi di produzione (Lotto B): superficie di ha 6,15 per la produzione di olive da olio delle cv Nociara, Fs 17, e varietà locali (Coratina, Peranzana, Cima di Melfi e Tasca);
 - N. 11 impianti di irrigazione gestiti da una cabina irrigazione con centralina automatizzata con impianto a gocciolatoi auto-compensanti a lunga portata costituiti da una linea di adduzione principale di ml. 1.250 avente Ø mm.90, una linea di adduzione secondaria di ml. 3.800 avente Ø mm. 70 e una linea di distribuzione di ml. 43.839 di tubazioni costituiti da ali gocciolanti, l'intero impianto irriguo è alimentato da n. 3 pozzi artesiani della portata media complessiva di n. 6 l/s, e da un vascone irriguo della capacità di mc. 60.000, il tutto sufficienti al fabbisogno irriguo per le irrigazioni di soccorso nei mesi estivi.



La densità di piantagione che verrà adottata nell'impianto integrato con il fotovoltaico è quella di avere una distanza tra le file pari a 9 mt e una distanza di 1 mt di interfila per un'altezza limite della pianta di 2,5 m che permettono sia la formazione di un cespuglio vegetativo uniforme, perfettamente illuminato, che l'esercizio dei tracker fotovoltaici senza subire ombreggiamenti e nemmeno danneggiare le piante di olivo.

La viabilità di servizio interna all'impianto per l'accesso alle cabine di trasformazione BT/MT verrà realizzata in terra battuta utilizzando inerti locali, mantenendo in questo modo inalterati i colori naturali del posto.

Oltre alla viabilità è prevista la realizzazione della recinzione che corre lungo tutto il perimetro dell'area di progetto, ivi incluse le aree destinate a sola coltivazione olivicola, e verrà realizzata con rete romboidale alta 2,00 mt sormontata da un muro di c.a. avente un'altezza di 1 mt con fondazione in trave rovescia di altezza pari a 4,00 mt al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto verso l'esterno e garantire insieme all'impianto di illuminazione notturna la sicurezza contro i furti e la manutenzione dell'impianto stesso.

L'impianto fotovoltaico in esame, in riferimento al Catasto Terreni del Comune di Foggia (FG), l'impianto occupa le aree di cui al foglio 160 p.lle 7, 43, 66, 45, 44, 69.

Le aree ricadenti all'interno del Comune di Foggia, nel Piano Regolatore Generale vigente, sono destinate attualmente a Zona Agricola E destinata prevalentemente alla pratica dell'agricoltura (cfr. Relazione paesaggistica).




Figura 1. Planimetria generale dell'impianto su CTR (Elaborato grafico XWIGTH6)

CONSIDERATO che in Puglia la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali, ed il documento di aggiornamento ha un marcato focus sul tema del contenimento del consumo di suolo dovuto all'energia rinnovabile di taglia industriale anche in virtù dell'adozione, da parte della Regione



Puglia, di criteri di valutazione di impatto cumulativo (DGR n. 2122/2012 e DGR n. 162/2014) in conformità alle linee guida nazionali (DM 10 settembre 2010). Il “Rapporto statistico 2020 – Solare fotovoltaico” elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Luglio 2021 fa emergere che, nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti F.E.R., la provincia di Foggia figura al secondo posto (6,0 % della produzione nazionale) e, per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, la Regione Puglia è prima a livello nazionale.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l’impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull’intero sistema culturale. In riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Descrizione del paesaggio e degli obiettivi, indirizzi e direttive di tutela secondo il P.P.T.R.

Contesto paesaggistico: Ambito 3 “Tavoliere”

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’**Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR** (elaborato 3.3.1) si rappresenta che l’area di intervento appartiene all’ambito paesaggistico “**Tavoliere**”, caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni. «La struttura insediativa caratterizzante è quella della pentapoli, costituita da una raggiera di strade principali che si sviluppano a partire da Foggia, lungo il tracciato dei vecchi tratturi a collegamento del capoluogo con i principali centri del Tavoliere (Lucera e Troia, San Severo, Manfredonia e Cerignola). Strade e canali, sistema idrico, sistema a rete dei tratturi segnalano le grandi partizioni dei poderi che costituiscono elementi importanti e riconoscibili del paesaggio agrario afferente alla figura territoriale, articolato sull’armatura insediativa storica composta dai tracciati degli antichi tratturi legati alla pratica della transumanza, lungo i quali si snodano le poste e le masserie pastorali e sui quali, a seguito delle bonifiche e dello smembramento dei latifondi, si è andata articolando la nuova rete stradale. Il territorio è comunque evidentemente organizzato con le strade a raggiera che si dipartono dal centro di Foggia. Lungo questi assi è ancora bene evidente l’organizzazione dei borghi rurali sorti secondo questa struttura a corona (come Segezia, Borgo Giardinetto, Tavernola,...). Questa parte del Tavoliere è così caratterizzata da visuali aperte che permettono di cogliere la distesa monoculturale ma non la fitta rete dei canali e i piccoli salti di quota».

Descrizione Strutturale (Elaborato 5.3. P.P.T.R.)

L’Ambito del Tavoliere si caratterizza per la presenza di un paesaggio fondamentalmente pianeggiante la cui grande unitarietà morfologica pone come primo elemento determinante del paesaggio rurale la tipologia culturale. Il secondo elemento risulta essere la trama agraria che si presenta in varie geometrie e tessiture, talvolta derivante da opere di regimentazione idraulica piuttosto che da campi di tipologia culturali, ma in generale si presenta sempre come una trama poco marcata e poco caratterizzata, la cui percezione è subordinata persino alle stagioni.

L’ambito presenta determinati aspetti di criticità in quanto anche i paesaggi della pianura del Tavoliere risentono del dissennato consumo di suolo che caratterizza il territorio meridionale, e [...] della disseminazione nelle campagne di impianti di produzione di energia solare [...]. In generale, si può dire che manca la percezione della storicità di questi paesaggi, della loro importanza culturale nella definizione delle identità territoriali (cfr. PPTR, paragrafo Descrizione strutturale di sintesi, Scheda d’Ambito 3-Tavoliere, pag.29).

Dinamiche di Trasformazione e Criticità (Elaborato 5.3 Sez A2 E A.3.1)

Per quanto attiene alle **dinamiche di trasformazione e criticità dell’Ambito (elaborato 5.3 sez A2 e A.3.1)** si rappresenta che «la crescente espansione degli impianti fotovoltaici su aree agricole sta determinando una perdita netta



di suolo fertile e permeabile nonché, nei casi di vasti impianti di decine e decine di ettari, l'alterazione microclimatica e la perdita di habitat per specie vegetali e animali. Anche i paesaggi della pianura del tavoliere risentono del dissennato consumo di suolo che caratterizza il territorio meridionale. Un altro elemento di criticità è legato alla possibile disseminazione nelle campagne di impianti di produzione di energia solare».

Figura territoriale 3.1/La piana foggiana della riforma

Sezione B.2.1.1 Descrizione strutturale della figura territoriale

«Il fulcro della figura centrale del Tavoliere è costituito dalla città di Foggia che rappresenta anche il perno di quel sistema di cinque città del Tavoliere (insieme a San Severo, Lucera, Cerignola, Manfredonia), cosiddetto “pentapoli della Capitanata” (n°13 delle Morfotipologie Territoriali del PPTR). Il canale Candelaro, con il suo sviluppo da nord/ovest a sud/est chiude la figura ai piedi del massiccio calcareo del promontorio del Gargano, il quale assume in gran parte della piana del tavoliere il carattere di importante riferimento visivo. La caratteristica del paesaggio agrario della figura è la sua grande profondità, apertura ed estensione. Assume particolare importanza il disegno idrografico: partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso, esso tende ad organizzarsi su di una serie di corridoi reticolari: i corsi d'acqua drenano il territorio della figura da ovest ad est, discendendo dal subappennino, articolando e definendo la trama fitta dei canali e delle opere di bonifica. Il torrente Carapelle, a sud, segna un cambio di morfologia, con un leggero aumento dei dolci movimenti del suolo, introducendo la struttura territoriale delle figure di Cerignola e della Marane di Ascoli Satriano. Le Saline afferiscono con la loro trama fitta ad una differente figura territoriale costiera. Verso ovest il confine è segnato dall'inizio dei rilievi che preannunciano l'ambito del Subappennino, il sistema articolato di piane parallele al Cervaro che giungono fino alla corona dei Monti Dauni, e gli opposti mosaici dei coltivi disposti a corona di Lucera e San Severo. È molto forte il ruolo che rivestono i corsi d'acqua maggiori che scendono dal Subappennino a sud di Foggia (Cervaro e Carapelle, che connettono questa figura a quella delle Saline) e quelli minori a nord (che invece vengono intercettati dal canale Candelaro) nello strutturare l'insediamento. La valle del Carapelle ha una particolare importanza strutturante, con importanti segni di antichi centri (Erdonia). La figura territoriale si è formata nel tempo attraverso l'uso delle “terre salde” (ovvero non impaludate) prima per il pascolo, poi attraverso la loro messa a coltura attraverso imponenti e continue opere di bonifica, di appoderamento e di colonizzazione, che hanno determinato la costituzione di strutture stradali e di un mosaico poderale peculiare. Strade e canali, sistema idrico, sistema a rete dei tratturi segnano le grandi partizioni dei poderi, articolati sull'armatura insediativa storica, composta dai tracciati degli antichi tratturi legati alla pratica della transumanza, lungo i quali si snodano le poste e le masserie pastorali, e sui quali, a seguito delle bonifiche e dello smembramento dei latifondi, si è andata articolando la nuova rete stradale. Il territorio è evidentemente organizzato con le strade a raggiera che si dipartono dal centro capoluogo di Foggia. Lungo questi assi è ancora ben evidente l'organizzazione dei borghi rurali di fondazione fascista o posteriori sorti secondo questa struttura a corona (come Segezia, Incoronata, Borgo Giardinetto, ecc.). Questa parte del Tavoliere è caratterizzata fortemente da visuali aperte, che permettono di cogliere (con differenze stagionali molto marcate e suggestive) la distesa monoculturale, ma non la fitta rete dei canali e i piccoli salti di quota: lunghi filari di eucalipto, molini e silos imponenti sono tra i pochi elementi verticali che segnano il paesaggio della figura».

Sezione B 2.2.1 Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale

«Il carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura, a tratti esaltato dalla presenza all'orizzonte delle quinte del Gargano e del Subappennino, è caratterizzato da un paesaggio agrario profondamente intaccato dal dilagante consumo di suolo, dalla urbanizzazione e dalle radicali modifiche degli ordinamenti colturali: le periferie tendono ad invadere lo spazio rurale con un conseguente degrado degli spazi agricoli periurbani. Insidiose forme di edificazione lineare si collocano lungo gli assi che si diramano dal capoluogo, incluse importanti piattaforme produttive. Una grande criticità è anche l'abbandono del patrimonio edilizio rurale (tanto nella monocultura intorno a Foggia, ma anche nei



mosaici attorno agli altri centri urbani), a causa delle tecniche colturali contemporanee. La monocoltura ha ricoperto infatti gran parte dei territori rurali oggetto di riforma agraria, i cui manufatti e segni stentano a mantenere il loro peculiare carattere. La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici, insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi). La qualità e la sicurezza dei corsi d'acqua è minacciata dalle semplificazioni poderali in atto e dalle nuove tecniche di coltivazione che contribuiscono a ridurre la valenza ecologica, e comprometterne la funzione di ordinatori della trama rurale.

Sezione B.2.3.1 Sintesi delle invarianti strutturali della Figura Territoriale (La piana foggiana della Riforma)

Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
<p>Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere, costituito da vaste spianate debolmente inclinate, caratterizzate da lievi pendenze, sulle quali spiccano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad est, il costone dell'altopiano garganico; - ad ovest, la corona dei rilievi dei Monti Dauni. <p>Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.</p>	<p>Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER;</p>	<p>La riproducibilità delle invarianti è garantita:</p> <p>Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;</p>
<p>Il sistema agro-ambientale del Tavoliere, caratterizzato dalla prevalenza della monocoltura del seminativo, intervallata in corrispondenza del capoluogo dai mosaici agrari periurbani che si incuneano fin dentro la città. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità. Al suo interno sono riconoscibili solo piccole isole costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i mosaici policolturali dei poderi della Riforma agraria, intorno a Foggia; - i lembi più o meno vasti di naturalità residua, nei pressi dei principali torrenti (il bosco dell'Incoronata). 	<p>I suoli rurali della pianura sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di attività produttive e industriali, sotto forma di capannoni prefabbricati disseminati nella piana agricola o lungo l'alveo fluviale dei torrenti; - semplificazioni poderali in atto e nuove tecniche di coltivazione contribuiscono a ridurre la valenza ecologica del reticolo idrografico e comprometterne la funzione di ordinatore della trama rurale; - localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere. 	<p>dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità della piana cerealicola del Tavoliere:</p> <p><u>- evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.</u></p>
<p>Il sistema delle masserie cerealicole del Tavoliere, che rappresentano la tipologia edilizia rurale dominante, e i capisaldi storici del territorio agrario e dell'economia cerealicola prevalente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui; - abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza. 	<p>Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie cerealicole storiche del Tavoliere; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi);</p>

A

1/2



Indirizzi e direttive di tutela del P.P.T.R.

Le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA, a cui il progetto in esame è assimilabile) anche **la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.**

Sez. c2 Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale

Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito	Normativa d'uso	
	Indirizzi	Direttive
	Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:	Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:
A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche		
1. Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici; 1.3 Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali.	- garantire l'efficienza del reticolo idrografico drenante con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua (tra i quali il Carapelle, Candelaro, Cervaro e Fortore) dei canali di bonifica e delle marane;	- assicurano adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico finalizzati a incrementarne la funzionalità idraulica; - assicurano la continuità idraulica impedendo l'occupazione delle aree golenali e di pertinenza dei corsi d'acqua e la realizzazione in loco di attività incompatibili quali l'agricoltura; - riducono l'artificializzazione dei corsi d'acqua; -riducono l'impermeabilizzazione dei suoli; - realizzano le opere di difesa del suolo e di contenimento dei fenomeni di esondazione ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica; - favoriscono la riforestazione delle fasce perfluviali e la formazione di aree esondabili;
1. Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici; 1.3 Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali	- garantire la conservazione dei suoli dai fenomeni erosivi indotti da errate pratiche colturali;	- prevedono misure atte a impedire l'occupazione agricola delle aree golenali - prevedono forme di riqualificazione naturale delle aree già degradate da attività agricola intensiva, anche al fine di ridurre fenomeni di intensa erosione del suolo e di messa a coltura;
A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali		
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio; 2.2 Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale; 2.7 migliorare la connettività complessiva del sistema attribuendo funzioni di progetto a tutto il territorio regionale, riducendo processi di frammentazione del territorio e aumentando i livelli di biodiversità del mosaico paesistico regionale.	- salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica.	- evitano trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica della biodiversità; - approfondiscono il livello di conoscenza delle componenti della Rete ecologica della biodiversità e ne definiscono specificazioni progettuali e normative al fine della sua implementazione; - incentivano la realizzazione del Progetto territoriale per il paesaggio regionale Rete ecologica polivalente;
2.2 Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale; 2.3 Valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali.	- tutelare i valori naturali e paesaggistici dei corsi d'acqua (principalmente del Carapelle, Candelaro, Cervaro e Fortore) e delle marane.	- assicurano la salvaguardia dei sistemi ambientali dei corsi d'acqua al fine di preservare e implementare la loro funzione di corridoio ecologico multifunzionali di connessione tra la



		<p>costa e le aree interne;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedono misure atte a impedire l'occupazione delle aree di pertinenza fluviale da strutture antropiche ed attività improprie; - evitano ulteriori artificializzazioni delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con sistemazioni idrauliche dal forte impatto sulle dinamiche naturali; - prevedono la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua artificializzati.
A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali A.3.1 Componenti dei Paesaggi Rurali		
<p>4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;</p> <p>4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici.</p>	<p>- salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo;(i) il mosaico alberato che caratterizza le aree di San Severo e Cerignola;(ii) i paesaggi della cerealicoltura tradizionale; (iii) il mosaico perifluviale del Candelaro e del Carapelle; (iv) gli orti costieri.</p>	<p>- individuano e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti a fianco e gli elementi che li compongono al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;</p> <p>- incentivano le produzioni tipiche di qualità e le molteplici cultivar storiche anche come fattore di competitività del turismo dei circuiti enogastronomici.</p>
<p>4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;</p> <p>4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici;</p> <p>4.4 Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica;</p> <p>5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;</p> <p>5.3 Favorire il restauro e la riqualificazione delle città storiche;</p> <p>5.5 Recuperare la percettibilità e l'accessibilità monumentale delle città storiche.</p>	<p>- conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura.</p>	<p>- individuano l'edilizia rurale storica in particolare le masserie cerealicole al fine della loro conservazione, estesa anche ai contesti di pertinenza;</p> <p>- promuovono misure atte a contrastare l'abbandono del patrimonio insediativo rurale in particolare dei borghi e dei poderi della Riforma, (ad esempio) attraverso il sostegno alla funzione produttiva di prodotti di qualità e</p>
<p>3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;</p> <p>3.4 Favorire processi di autoriconoscimento e riappropriazione identitaria dei mondi di vita locali;</p> <p>4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;</p> <p>4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici;</p> <p>9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia;</p> <p>9.1 Salvaguardare l'alternanza storica di spazi ineditati ed edificati lungo la costa pugliese.</p>	<p>- riqualificare i paesaggi della bonifica, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica.</p>	<p>- individuano la rete di canali e strade poderali ai fini della loro valorizzazione come micro-corridoi ecologici e come itinerari ciclo-pedonali;</p> <p>- valorizzano e tutelano le testimonianze della cultura idraulica costiera (testimonianze delle antiche tecniche di pesca e acquacoltura, sciali, casini per la pesca e la caccia) e ne favoriscono la messa in rete all'interno di un itinerario regionale sui paesaggi dell'acqua costieri;</p> <p>- prevedono, promuovono e incentivano forme innovative di attività turistica (agriturismo e albergo diffuso) finalizzati al recupero del patrimonio edilizio rurale esistente attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura.</p>
<p>4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;</p> <p>4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici.</p>	<p>- conservare la matrice rurale tradizionale persistente e i relativi caratteri di funzionalità ecologica.</p>	<p>- promuovono misure atte a conservare il reticolo fitto e poco inciso che caratterizza la fascia occidentale dell'ambito;</p> <p>- promuovono misure atte a contrastare opere di canalizzazione e artificializzazione connesse alle pratiche di rinnovamento delle sistemazioni idraulico – agrarie, con particolare riferimento ai mosaici agricoli periurbani intorno a S. Severo e Cerignola;</p> <p>- prevedono misure atte a contrastare le transizioni culturali verso l'arboricoltura</p>



		a discapito delle sistemazioni a seminativo.
A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali		
A.3.2 Componenti dei Paesaggi Urbani		
<p>3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;</p> <p>5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;</p> <p>6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee.</p>	<p>- tutelare e valorizzare le specificità e i caratteri identitari dei centri storici e dei sistemi insediativi storici e il riconoscimento delle invarianti morfotipologiche urbane e territoriali così come descritti nella sezione B;</p>	<p>- riconoscono e valorizzano le invarianti morfotipologiche urbane e territoriali, in particolare: (i) la Pentapoli di Foggia e il sistema reticolare di S. Severo-Lucera-Cerignola e Manfredonia, con le sue diramazioni radiali; (ii) l'allineamento dei centri costieri di Margherita e Zaponeta lungo la strada "di argine" tra le lagune salmastre sub costiere, i bacini della salina e il mare; (iii) il sistema insediativo delle serre dell'alto Tavoliere (Lucera, Troia, Ascoli Satriano).</p> <p>- salvaguardano la riconoscibilità morfotipologica dei centri urbani storici e dei morfotipi territoriali e le relazioni storiche e paesaggistiche tra i questi e lo spazio rurale;</p> <p>- salvaguardano la mixité funzionale e sociale dei centri storici con particolare attenzione alla valorizzazione delle tradizioni produttive artigianali;</p> <p>- tutelano i manufatti storici e gli spazi aperti agricoli relittuali inglobati nei recenti processi di edificazione;</p> <p>- contrastano l'insorgenza di espansioni abitative in discontinuità con i tessuti urbani preesistenti e favoriscono progetti di recupero paesaggistico dei margini urbani;</p> <p>- evitano la costruzione di nuove infrastrutture che alterino la struttura delle invarianti morfotipologiche urbane e territoriali così come descritti nella sezione B.</p>
<p>3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.</p>	<p>- preservare il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere</p>	<p>- Contengono le diffusioni insediative e i processi di urbanizzazioni contemporanee in territorio rurale;</p> <p>- prevedono la riqualificazione dei fronti urbani dei centri del tavoliere, con il mantenimento delle relazioni qualificanti (fisiche, ambientali, visive) tra insediamento e spazio agricolo e rurale;</p>
<p>5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;</p> <p>9.4 Riqualificare ecologicamente gli insediamenti a specializzazione turistico-balneare</p>	<p>- salvaguardare il sistema ambientale costiero;</p>	<p>- promuovono il miglioramento dell'efficienza ecologica dei tessuti edilizi a specializzazione turistica e dei complessi residenziali-turistico-ricettivi presenti lungo il litorale adriatico;</p> <p>- salvaguardano i caratteri di naturalità della fascia costiera e riqualificano le aree edificate più critiche in prossimità della costa, attraverso la dotazione di un efficiente rete di deflusso delle acque reflue e la creazione di un sistema di aree verdi che integrino isole di naturalità e agricole residue;</p>
<p>6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;</p> <p>6.3 Definire i margini urbani e i confini dell'urbanizzazione;</p> <p>6.4 Contenerne i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo;</p> <p>6.5 Promuovere la riqualificazione, la ricostruzione, e il recupero del patrimonio</p>	<p>- potenziare le relazioni paesaggistiche, ambientali, funzionali tra città e campagna riqualificando gli spazi aperti periurbani e interclusi (campagna del ristretto);</p>	<p>- perimetrano gli spazi aperti interclusi dai tessuti edilizi urbani e gli spazi aperti periurbani;</p> <p>- individuano, anche cartograficamente, le urbanizzazioni abusive o paesaggisticamente improprie, ne mitigano gli impatti, ed eventualmente prevedono la loro delocalizzazione anche tramite apposite modalità perequative;</p> <p>- ridefiniscono i margini urbani attraverso</p>



<p>edilizio esistente; 6.6 Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche; 6.7 Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi; 6.8 Potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane.</p>		<p>il recupero della forma compiuta dei fronti urbani verso lo spazio agricolo; - potenziano il rapporto ambientale, alimentare, fruitivo, ricreativo, fra città e campagna ai diversi livelli territoriali, anche attraverso la realizzazione di parchi agricoli a carattere multifunzionale, in coerenza con quanto indicato dal Progetto territoriale per il paesaggio regionale Patto città/campagna;</p>
<p>4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale – insediativo; 5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati; 5.6 Riqualificare e recuperare l’uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi).</p>	<p>- tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali nei contesti di valore agro-ambientale;</p>	<p>- individuano, anche cartograficamente, e tutelano le testimonianze insediative della cultura idraulica; - favoriscono la realizzazione dei progetti di fruizione dei contesti topografici stratificati (CTS) e monumentali presenti attraverso l’integrazione di tali aree in circuiti fruitivi del territorio, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali.</p>
		<p>- Valorizzano i paesaggi e i centri della riforma agraria, con il restauro del tessuto originario e di riqualificazione delle aggiunte edilizie, contrastano la proliferazione di edificazioni lineari che trasformano il rapporto tra edificato e spazio agricolo caratteristico della riforma, tipico dei centri storici della riforma quali Borgo Cervaro, Borgo Segezia, Borgo San Giusto, Borgo Giardinetto, Incoronata, Borgo Mezzanone, Borgo Libertà) valorizzando l’edilizia rurale periurbana e riqualificandola per ospitare funzioni urbane o attività rurali nell’ottica della multifunzionalità.</p>
<p>6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee; 11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture; 11.5 Garantire la qualità paesaggistica e ambientale delle aree produttive attraverso la definizione di regole e valutazioni specifiche</p>	<p>- riqualificare le aree produttive dal punto di vista paesaggistico, ecologico, urbanistico edilizio ed energetico;</p>	<p>- individuano, anche cartograficamente, le aree produttive da trasformare prioritariamente in APPEA (Aree Produttive Paesaggisticamente e Ecologicamente Attrezzate) secondo quanto delineato dalle Linee guida sulla progettazione e gestione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate; promuovono la riqualificazione delle aree produttive e commerciali di tipo lineare, in particolare lungo S.S. 89 Foggia– Manfredonia, S.S. 17 Foggia-Lucera, S.S. 160 da Lucera-Troia, S.S. 546 Foggia-Troia; S.S. 160 S. Severo-Lucera (più in prossimità di Lucera), Foggia – Cerignola, SS 16 e Foggia- San Severo, che riducano l’impatto visivo, migliorando la qualità paesaggistica ed architettonica al suo interno e definendo la relazione con il territorio circostante, e interrompere la continuità lineare dell’edificato e valorizzare il rapporto con le aree agricole contermini; - riqualificano e riconvertono in chiave ambientale le cave e i bacini estrattivi.</p>
<p>A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali A.3.3 Componenti Visivo Percettive</p>		
<p>3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.</p>	<p>- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell’ambito descritte nella sezione</p>	<p>- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove</p>



	B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);	infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; - individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;
7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia 7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale	- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;	- individuano cartograficamente le visuali di rilevante valore paesaggistico che caratterizzano l'identità dell'ambito, al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione; - impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano; - valorizzano le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale;
5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo; 5.6 Riqualificare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi); 7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia; 7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesisticoambientale.	- salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito. Con particolare riferimento alle componenti elencate nella sezione A.3.6 della scheda	- implementano l'elenco delle strade panoramiche indicate dal PPTR (Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce); ed individuano cartograficamente le altre strade da cui è possibile cogliere visuali di insieme delle figure territoriali dell'ambito; individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche; - definiscono i criteri per la realizzazione delle opere di corredo alle infrastrutture per la mobilità (aree di sosta attrezzate, segnaletica e cartellonistica, barriere acustiche) in funzione della limitazione degli impatti sui quadri paesaggistici; - indicano gli elementi detrattori che interferiscono con le visuali panoramiche e stabiliscono le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico della strada. - valorizzano le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce;



Scenario strategico del PPTR

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR "Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastare le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo socioeconomico auto-sostenibile".

Per quanto riguarda gli elementi dello scenario strategico pertinenti alla valutazione di un impianto fotovoltaico in generale, nell'elaborato 4.4.1 parte prima – Linee sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

CONSIDERATO che, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si ritiene che l'impianto proposto, come anche rilevato dalla Soprintendenza territoriale nel proprio parere di riferimento sopra citato: «non si sottragga in termini assoluti alle indicazioni del PPTR che, pur non disciplinando la specifica categoria dell'agrovoltaico, indica localizzazioni privilegiate ove realizzare la componente fotovoltaica».

Interferenze dell'impianto con aree e beni tutelati.

Interferenze dirette ai sensi del P.P.T.R.

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii, si rileva che l'intervento proposto intercetta direttamente le seguenti componenti culturali e paesaggistiche:

- UCP – Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (Posta Santo Spirito);




Figura2. Relazione dell'impianto in oggetto con aree e beni tutelati ai sensi del PPTR (Cfr. Elaborato XWIGHT6, Relazione Paesaggistica, pag. 21)

Beni tutelati nel raggio di 3 km

Nell'area che circonda l'impianto per un raggio di 3 km sono presenti i seguenti beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici:

Componenti idrologiche:

- BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m): Fosso Carapelluzzo e Canale Ponte Rotto a ridosso dall'impianto fotovoltaico e Fosso la Pescia;

Componenti botanico-vegetazionali:

- UCP – formazioni arbustive in evoluzione naturale

Componenti culturali e insediative:

- UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa: - segnalazioni architettoniche e segnalazioni Archeologiche: Masseria Tamarricciola, Masseria Feudo La Paglia, Masseria La Scrofola, Posta Di Pescia, Posta Santo Spirito (all'interno dell'impianto fotovoltaico), Posta Di Tamaricciola, Masseria Grieco, Masseria Rotonda, Masseria Santino (distante circa 100 m dall'impianto fotovoltaico), Masseria Vaccareccia;
- UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa: - aree appartenenti alla rete dei tratturi: Regio Tratturello Foggia Tressanti Barletta dista circa 2,0 km dall'impianto fotovoltaico, Regio Tratturello Foggia Zapponeta dista circa 2,4 km dall'impianto fotovoltaico;
- UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m);




Figura 3. Rapporto spaziale/visuale tra l'impianto di progetto ed i beni architettonici sottoposti alla Parte II del D.Lgs n. 42/2004 nonché "Ulteriori contesti" e segnalazioni architettoniche individuati nel PPTR della Regione Puglia e posti ad una distanza di 4 km dal perimetro dell'impianto [Cfr. Elaborato XWYGTH6_Fotosimulazioni]

Impatti cumulativi

La Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 “D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 – Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”, stabilisce che per il fotovoltaico “la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l’individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l’area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l’area all’interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate”.

La superficie dell’area vasta per la valutazione dell’impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici è determinata da un cerchio di raggio pari a 6 volte il raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell’impianto in esame, con esclusione delle aree non idonee.

Secondo quanto riportato dalla Soprintendenza territoriale nel parere di competenza sopra citato: «Per quanto non ancora oggetto di una nuova disciplina che consideri la tipologia dell’agrovoltaico, non pare improprio sottolineare la contestuale presenza all’interno della zona di visibilità teorica, definita come area buffer di circa 3 km intorno all’area, dei seguenti impianti: **n. 2 impianti fotovoltaici realizzati, e n. 13 gli impianti eolici, di cui n. 4 appartenenti ad un impianto eolico in valutazione, i restanti 9 aerogeneratori sono realizzati.**

Se tali preesistenze non possono essere soppesate nei termini dettagliatamente descritti nella DGR 2122, è pur vero che le iniziative rilevate nelle aree contermini denotano trasformazioni il cui impatto paesaggistico non può non ritenersi soggetto ad una valutazione comprensiva di ogni elemento potenzialmente incidente sull’integrità del mosaico agricolo».



Figura 4. Valutazione degli impatti cumulativi della componente visiva [Cfr. Elaborato XWIGTH6 Sintesi non tecnica, pag. 50]

CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti archeologici, la Soprintendenza competente, nel proprio parere sostiene che «dopo aver visionato il documento di Valutazione del Rischio Archeologico, si è rilevato quanto segue. Il parco risulta contraddistinto dall'area di impianto propriamente detta, dal cavidotto di interconnessione interno all'impianto e dalle relative opere e infrastrutture accessorie necessarie al collegamento alla cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta da ubicarsi all'interno dei limiti amministrativi del comune di Manfredonia (FG) nelle località Macchia Rotonda - Panetteria del Conte. Per quanto concerne l'area dell'impianto agrofotovoltaico e il cavidotto interno di interconnessione (con relative aree di installazione), il cavidotto esterno e i relativi lavori per la loro realizzazione incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi inquadrabili, in particolare, tra il Neolitico e l'età romana, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR_zone di interesse archeologico_Rete Tratturi e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio per questo progetto specifico e di un'altra Carta elaborata in occasione della realizzazione di un impianto eolico attualmente in esercizio.

Di seguito, in dettaglio, si elencano le evidenze archeologiche ricadenti all'interno del territorio comunale di Manfredonia (FG):

1. la Cabina posta in loc. Panetteria del Conte e il cavidotto di connessione, interferiscono con il tracciato, e la relativa area di rispetto, del Regio Trattarello Foggia - Zapponeta n. 42. Nello specifico, il cavidotto interferisce trasversalmente con il tracciato del tratturello in loc. Panetteria del Conte in uscita dalla cabina.

Si ricorda come la Rete Tratturi rappresenti una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente.

L'utilizzazione di tale percorso a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

2. nella medesima zona è stato possibile identificare, tramite ricognizione di superficie effettuata per la stesura di una Carta Archeologica del Rischio, la presenza di un'area (MAN 3) sulla quale affiorano materiali archeologici riconducibili alla presenza di una frequentazione neolitica e preromana, con continuità anche in età romana.

CONSIDERATO che il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio trasmesso con nota prot. 1764 del 21.07.2022 concorda con le valutazioni della Soprintendenza territoriale esprimendo quanto sotto riportato:

«In riferimento alla tutela archeologica la Soprintendenza, consultata la documentazione di progetto prodotta ai sensi dell'art. 25, c. 1, del D.Lgs 50/2016 pubblicata sul sito dell'Autorità competente, e in base alla conoscenza del territorio di competenza, ha espresso le proprie valutazioni sull'impatto delle opere in oggetto sul patrimonio archeologico noto e le possibili interferenze con depositi archeologici conservati in subsidenza.

Nel rilevare che le aree interessate dal progetto nelle sue articolazioni "[...] incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi inquadrabili, in particolare, tra il Neolitico e l'età romana, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR_zone di interesse archeologico_Rete Tratturi e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio per questo progetto



specifico e di un'altra Carta elaborata in occasione della realizzazione di un impianto eolico attualmente in esercizio”, la Soprintendenza individua puntualmente le attestazioni di interesse archeologico localizzate nell'areale interessato dalle opere e con esso interferenti, sulla scorta della Relazione di Valutazione del rischio archeologico (elaborato XWIGTH6, di seguito “Relazione”) e della conoscenza maturata sul territorio di competenza.

In particolare sono indicate:

- interferenza diretta del cavidotto di connessione e della Cabina posta in loc. Panetteria del Conte con il tracciato, e la relativa area di rispetto, del Regio Tratturello Foggia - Zapponeta n. 42.

Si fa presente che i percorsi tratturali regionali sono sottoposti a regime di tutela archeologica diretta ai sensi del DM 22/12/1983 e tutelati come “Ulteriore Contesto Paesaggistico” ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente, in quanto testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'antica rete viaria di percorrenza e attraversamento del territorio. L'utilizzazione di tale percorso a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche-culturali archeologiche, riconosciute a livello internazionale dall'UNESCO con l'iscrizione ufficiale della Transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

- limitrofo al Tratturello sopra citato e in diretta prossimità con le opere di progetto sussiste un'area (MAN 3) sulla quale affiorano materiali archeologici riconducibili alla presenza di una frequentazione neolitica e preromana, con continuità anche in età romana, individuata tramite la ricognizione di superficie effettuata per la stesura della Carta Archeologica del Rischio.

A tale proposito si sottolinea che l'elaborato grafico “Tavola A2 - Carta della visibilità” della citata Relazione rappresenta diverse aree del tracciato del cavidotto dove la visibilità in sede di ricognizione archeologica è risultata “nulla”, e che pertanto la mappatura areale relativa alla suddetta ricognizione non è completa ai fini della valutazione del rischio archeologico.

A conclusione dell'istruttoria la Soprintendenza, sulla scorta delle valutazioni argomentate e delle criticità rilevate relative alla tutela del contesto culturale e paesaggistico delle aree coinvolte dalle opere di progetto, esprime “[...] parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela”.

Tutto ciò premesso e considerato questo Servizio, per quanto di spettanza, visionata la documentazione di progetto pubblicata sul sito web dell'Autorità competente e valutate le argomentazioni e le conclusioni della Soprintendenza nell'ambito del citato parere endoprocedimentale n. 7150/2022, per quanto di competenza concorda con esse e ne condivide i contenuti, considerato, inoltre, che le criticità rilevate dall'Ufficio territoriale in merito alla tutela archeologica si inseriscono in un contesto che presenta notevoli incompatibilità sotto il profilo della tutela paesaggistica. Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di revisione per successive, superiori determinazioni, i rischi per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentati richiedono in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/206 e al DPCM 14.2.2022»

CONSIDERATO quanto segue in merito alle aree idonee ai **sensi dell'art 20 comma 8, lett. C-quater del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**

La sottostazione del Produttore risulta distare meno di 1 km dal Regio Tratturello Foggia – Zapponeta , sottoposto a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., DM 22/12/1983 e tutelato come “Ulteriore Contesto Paesaggistico” ai sensi dell'art. 143 del medesimo codice e del PPTR vigente. Essa pertanto risulta collocata all'interno dell'area (distanza 1 km) da escludere da quelle idonee ai sensi dell'art. 20 c. 8 del D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199 così come aggiornato dall'art. 6 comma 1 lett. a p. 2 del DL 17 maggio 2022, n. 50.



VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*».

VISTO il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «*Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina*»

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.**

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.*

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.**

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.*

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.*



CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e **ne delimitano i relativi ambiti.**

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono **specifiche normative d'uso**, per le finalità del Codice sopra indicate e **attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.**

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno **Scenario Strategico d'Ambito** e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d'uso*.

CONSIDERATO che il **perseguimento degli obiettivi di qualità** è assicurato dalla **normativa d'uso** costituita da **indirizzi e direttive** specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"].

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR.

CONSIDERATO che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d'uso* (gli *indirizzi* e le *direttive*) dettate per ogni *ambito di paesaggio* interessato.



CONSIDERATO che l'intervento in oggetto è assimilabile agli "interventi di grande trasformazione territoriale", ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR e, pertanto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, delle citate NTA, l'accertamento della compatibilità paesaggistica deve comprendere la verifica del rispetto della normativa d'uso della sezione C2 delle schede d'ambito.

VALUTATO che il progetto non è in linea e contrasta con gli *obiettivi di qualità* del PPTR e con la *normativa d'uso* dettata dalla Sezione C della Scheda d'ambito del PPTR.

VALUTATO che l'impianto in oggetto genera criticità legate soprattutto allo snaturamento che inevitabilmente si viene a generare sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che in esso si è consolidato nel tempo.

La possibilità di installare in aree agricole moduli fotovoltaici, in assenza di un sistema di regole predefinite, costituisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola con processi di artificializzazione del suolo che comunque permangono, anche nel caso di una non meglio precisata installazione agrovoltaica. Non pare superfluo nel caso fare riferimento alla installazione di:

- n. 1 cabina MT di smistamento (di 73X8 metri) e relativo cavidotto;
- n. 1 SSU di trasformazione MT/AT;
- n. 12 cabine di trasformazione BT/MT con inclusi gli inverter per conversione corrente da continua ad alternata;
- n. 87.630 moduli fotovoltaici;
- pali in ferro zincati avvitati sul terreno fino alla profondità di 2,80 m e un'altezza massima di 2,66 (max altezza di snodo) su cui verranno montati a stringhe i pannelli per una larghezza di mt. 4,89 comportando un'altezza al tip del tracker di 4,86 mt.

CONSIDERATO che nell'ambito delle azioni coerenti con il quadro strategico del PPTR assume particolare rilevanza l'attuazione dell'obiettivo 8: valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi, la cui rete tratturale può contribuire significativamente. Infatti, tra i progetti indicati dal PPTR per il conseguimento dell'obiettivo, compaiono:

- misure di salvaguardia di strade o sistemi di strade (circuiti fruitivi) dai quali si gode di visuali panoramiche, o che costituiscono la modalità di accesso visivo a paesaggi di pregio e ai beni paesaggistici;
- progetti di vie verdi e percorsi ciclabili che costituiscano le dorsali di una rete integrata della mobilità dolce in relazione alla fruibilità dei paesaggi, valorizzando i percorsi ciclopedonali regionali esistenti e di progetto, i sentieri, la viabilità minore e dei tratturi esistenti;
- progettare la riqualificazione e il riuso di una rete tratturale regionale.

VALUTATO che la presenza contemporanea di percorsi tratturali, di singoli beni storico-architettonici, areali oggetto di tutela, e impianti esistenti connotati da significativa densità non consentono di stabilire la assenza di interferenze dal cumulo generato dagli impianti presenti nella unità di analisi con le regole di riproducibilità delle invarianti rappresentate e come enunciate nelle schede d'ambito del PPTR come sopra sinteticamente riportate.

VALUTATO che il **progetto non rispetta le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali** stabilite dal PPTR nella sezione B della scheda d'ambito del Tavoliere.

VALUTATO che l'impianto proposto, per materiali, strutture e componenti anche complementari alla sua funzionalità, comporterebbe la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici di un ambito paesaggistico di pregio. Il paesaggio agrario fa da cornice ad elementi architettonici quali masserie, poste e villaggi imponendosi quale elemento necessario alla definizione della relazione funzionale, storica, visiva e culturale tra tali elementi architettonici ed il paesaggio circostante. L'inserimento di un nuovo impianto agri-voltaico, comprometterebbe tali caratteri, intervenendo direttamente sull'ulteriore frammentazione delle trame e dei mosaici, nonché, più in generale, sulla conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito. Inoltre tale impianto, così come progettato, potrebbe essere percepito come elemento estraneo al paesaggio storicamente consolidato, introducendo una trasformazione visivo-percettiva dello stesso.



VALUTATO inoltre che il posizionamento della cabina elettrica è stato previsto incomprensibilmente dislocato sia dall'impianto fotovoltaico che dalla stazione elettrica Terna, con la conseguente previsione di un tracciato del cavidotto più articolato e non strettamente funzionale al raccordo dell'impianto con la stazione elettrica (la quale rimane in una posizione più prossima all'impianto fotovoltaico previsto).

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione di questa amministrazione, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri "*...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica*" (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

CONSIDERATO che, in materia di aree idonee all'installazione di impianti per le energie rinnovabili, il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*, convertito in Legge 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n. 98), ha così modificato l'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199: dopo la parola: «parcheggi» sono inserite le seguenti: «[...] nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica».

CONSIDERATO quindi che a valle di tale modifica, si è voluto privilegiare, al fine della definizione delle aree idonee all'installazione delle energie rinnovabili, l'utilizzo di **aree a destinazione industriale**, infatti la nuova formulazione dell'art. 20 comma 3 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recita: "*Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa*".

CONSIDERATO che le più recenti disposizioni legislative nazionali (in particolare il Dlgs n. 199/2021 così come modificato dal DL 17/2022, e dal DL 50/2022, come meglio specificato in precedenza) da una parte indirizzano i criteri per la definizione delle aree idonee all'installazione di impianti per l'energia rinnovabile privilegiando le aree a destinazione industriale e dall'altra considerano come aree idonee esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, le aree agricole racchiuse nel perimetro dei 500 metri da zone a destinazione industriale, e le aree agricole interne e limitrofe fino a 500 metri- dagli impianti e stabilimenti industriali, nelle more della definizione delle stesse aree idonee ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del D.lgs. n. 199/2021.

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 20 comma 8, lettera c-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in cui, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al



comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale; inoltre le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 8 lett. c-quater) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilisce che «nelle more dell'individuazione delle aree idonee [...] sono considerate aree idonee, [...] le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di **un chilometro per gli impianti fotovoltaici**».

CONSIDERATO quanto proposto dalla Società proponente nello Studio delle alternative progettuali in merito **alle ulteriori 2 alternative localizzative**.

CONSIDERATO che, in particolare l'alternativa n. 1 (in area industriale) risulta in linea con quanto stabilito dal Dlgs n. 199/2021 in merito alle aree idonee e risulta avere più coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PPTR in merito alla localizzazione degli impianti fotovoltaici e apparirebbe in linea con quanto auspicato dallo stesso PPTR in merito alla riqualificazione, al miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica delle aree produttive e commerciali e alla valorizzazione del loro rapporto con le aree agricole contermini, sopra richiamati.

VALUTANDO dunque, per quanto sopra esposto, che risulta più opportuno sviluppare l'alternativa di localizzazione n. 1 come proposta dalla Società e dalla stessa rappresentata nella figura seguente (cfr. Elaborato 4HBF9T0 Studio di Impatto ambientale).




Figura 5. Elaborato XWIGHT6, Sintesi non tecnica. Alternative localizzative

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra citato, ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nell'area contermini, determinata secondo le suddette "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010, valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

21.07.2022



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATA la notevole densità di beni paesaggistici e culturali presenti nell'area contermine di riferimento, come dettagliatamente indicati nel parere sopra citato della Soprintendenza ABAP competente.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il suddetto parere endoprocedimentale, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla Soprintendenza competente, nell'area buffer sono presenti beni culturali e "ulteriori contesti" e quindi in tale ambito il progetto in esame rappresenterebbe un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell'area con l'introduzione di elementi estranei alla vocazione dell'area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate e la rete tratturale non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di elementi con caratteri estranei alla cultura dei luoghi, tenendo in considerazione l'impatto cumulativo sull'area indagata.

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri "...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica**" (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

VALUTATO che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi attraverso la **tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale.**

CONSIDERATO inoltre che il progetto proposto si pone altresì in contrasto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR della Puglia che indica l'integrazione degli impianti in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati)" (cfr. Linee guida 4.1.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Sezione B2.1.3).

VALUTATO quindi che, in riferimento alle linee guida di cui al punto precedente, la localizzazione dell'impianto in un'area ad alta vocazione agricola come quella in esame (che non necessita di interventi ulteriori a fini agricoli) risulta essere incompatibile con le istanze di tutela del paesaggio del territorio in esame.

RITENUTO utile richiamare la "filosofia" del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

RITENUTO utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima che stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che *si intendono adottare, obiettivi e misure che **riducano i potenziali impatti negativi***



della trasformazione energetica su **altri obiettivi parimenti rilevanti**, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e **la tutela del paesaggio** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici senza prendere in considerazione il potenziale territoriale non ancora espresso.

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale;

CONSIDERATO che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la “**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**” mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi dalla Società IPC PUGLIA S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il PNRR**, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società IPC PUGLIA s.r.l. per il *progetto per la realizzazione di un impianto agri-voltaico di potenza nominale pari a 48,63 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) in località “Borgo Mezzanone – Macchia Rotonda”*.

Il Funzionario del Servizio V – Direzione generale ABAP
Arch. Enrica Gialanella 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario Tramutola 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
Dott. Luigi LA ROCCA 